

REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012,
n. 7

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 725 del 11 aprile 2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche all’art. 6 del reg. reg. 4/2007:

*“Criteri per la compartecipazione
alla spesa per il servizio”*

1. Il comma 4, dell’art. 6, del reg.reg. 4/2007 è così integralmente sostituito:

“1. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’Ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai

soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. A tal fine si considera l’ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell’intervento.”

2. Il comma 7, dell’art. 6, del reg.reg. 4/2007 è così sostituito:

“L’Ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione delle modalità per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi.”

3. Il comma 8, dell’art. 6, del reg.reg. 4/2007 è abrogato

Art. 2

Modifiche all’art. 53 del reg. reg. 4/2007:

“Asilo nido”

1. L’art. 53 del reg.reg. 4/2007 è così sostituito:

“1. L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati:

Dimensioni Descrizione e standard

Tipologia e carattere;

destinatari L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età com-

¹ Le modifiche rispetto al testo vigente sono evidenziate in colore blu e grassetto.